

SINTESI DELLA DIRETTIVA 89/106 CEE in materia di prodotti da costruzione

La direttiva [89/106/CEE](#) si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto.

A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia, di energia e di isolamento termico previsti all'allegato I della direttiva.

I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:

- **norme armonizzate europee** adottate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione;
- **benestari tecnici europei** che valutano l'idoneità di un prodotto all'impiego previsto nei casi in cui non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare una norma. Per facilitare tale compito, la "European Organization of Technical Approvals" (EOTA) (Organizzazione europea per il benessere tecnico), che raggruppa gli organismi nazionali competenti per il benessere tecnico, può elaborare orientamenti per il benessere tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti da costruzione, su mandato della Commissione e previa consultazione del Comitato permanente per la costruzione.

Laddove non esistano né una norma europea né un benessere tecnico europeo, i prodotti possono continuare ad essere valutati ed immessi sul mercato in base alle disposizioni nazionali esistenti conformi ai requisiti essenziali.

Le opere munite del marchio "CE" soddisfano in tal modo i requisiti essenziali.

A seguito di una modifica prevista dalla direttiva [93/68/CEE](#), le condizioni di apposizione sono uguali per tutta una serie di prodotti che possono rientrare simultaneamente nel campo d'applicazione di diverse direttive, che prevedevano regimi differenti di apposizione di marchio. Fra tali prodotti si trovano i prodotti da costruzione, recipienti semplici a pressione, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, apparecchiature terminali di telecomunicazione, caldaie ad acqua calda, materiale elettrico,

Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica secondo le procedure di conformità menzionate nella direttiva. Tali procedure devono essere

precisate dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, conformemente alle caratteristiche particolari di un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, ecc.

I prodotti dichiarati conformi alla direttiva, ma che non soddisfano i requisiti essenziali e che presentano quindi un pericolo per la sicurezza e la salute, possono essere temporaneamente ritirati dal mercato dagli Stati membri. Qualora la non conformità sia dovuta a specificazioni tecniche, all'applicazione o a lacune delle stesse, la Commissione deciderà, previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, se la specificazione tecnica europea o nazionale deve continuare o meno a beneficiare della presunzione di conformità.